

**Regolamento**  
**sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili**  
(del 25 gennaio 2005)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge cantonale sulla protezione della natura del 12 dicembre 2001 (Lcn), in particolare gli art. 22-29,

**decreta:**

### Competenze

**Art. 1** <sup>1</sup>L'applicazione del Regolamento sulla ricerca e sulla raccolta di rocce, minerali e fossili è affidata al Museo cantonale di storia naturale (in seguito Museo).

<sup>2</sup>Esso ha in particolare il compito di:

- a) rilasciare le autorizzazioni di ricerca e di raccolta, applicando le relative tasse;
- b) concedere eventuali deroghe ai sensi degli art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn;
- c) impartire le opportune direttive di ricerca e di raccolta;
- d) decidere l'acquisto dei ritrovamenti di particolare valore scientifico e stabilire l'ammontare dell'indennità ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 Lcn;
- e) vigilare sull'osservanza dei disposti legislativi, delle direttive e delle condizioni emanate;
- f) segnalare alla Divisione dell'ambiente del Dipartimento del territorio le contravvenzioni di sua competenza.

<sup>3</sup>La Divisione dell'ambiente è competente per il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni al presente regolamento e alla Lcn in materia di ricerca e raccolta di rocce, minerali e fossili.

### Obbligo e tipo di autorizzazione (art. 23 Lcn)

**Art. 2** <sup>1</sup>Chi intende eseguire la ricerca e la raccolta di rocce e minerali deve farne richiesta di autorizzazione al Museo.

<sup>2</sup>Vengono rilasciati i seguenti tipi di autorizzazione:

- a) autorizzazione personale annuale (patente), distinta in scientifica, dilettantistica e commerciale;
- b) autorizzazione per escursioni.

E' soggetto al rilascio della patente commerciale chi trae beneficio dalla vendita del materiale estratto per un importo superiore a fr. 6'000.-- annui.

<sup>3</sup>La patente è personale ed ha validità annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre del medesimo anno. L'autorizzazione per escursioni è rilasciata a gruppi di almeno 5 persone su base giornaliera; per persone singole può essere rilasciata al massimo per una settimana l'anno.

### Contenuto della richiesta

**Art. 3** <sup>1</sup>La richiesta deve contenere:

- a) i dati personali e il domicilio del richiedente;
- b) lo scopo della ricerca;

<sup>2</sup>Per la ricerca a scopo scientifico, la richiesta deve inoltre contenere:

- a) la documentazione e le referenze che comprovino tale scopo;
- b) l'indicazione delle zone di esplorazione;
- c) l'oggetto specifico della ricerca e della raccolta;
- d) la durata prevista dell'attività di ricerca e di raccolta.

### Mezzi per la ricerca e la raccolta

(art. 25 cpv. 1 e 2 Lcn)

**Art. 4** Per la ricerca e la raccolta possono essere impiegate esclusivamente attrezzature di tipo manuale, segnatamente martelli, mazze, scalpelli, piccozze, badili e leve.

### Deroghe (art. 22 cpv. 2 e 25 cpv. 3 Lcn)

**Art. 5** <sup>1</sup>Il Museo può concedere deroghe:

- a) per la ricerca e la raccolta di fossili, unicamente nell'ambito di studi che rientrano negli scopi scientifici del Museo e che sono svolti in collaborazione con lo stesso;

- b) per la ricerca e la raccolta di rocce e minerali mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti o mediante altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4 (come sostanze chimiche, leve idrauliche o altro), esclusivamente a detentori della patente annuale, quando si tratta di singoli giacimenti il cui sfruttamento richiede necessariamente l'uso di questi mezzi e sia dimostrato un interesse pubblico particolare; possono essere sentiti altri servizi cantonali che operano sul territorio.

<sup>2</sup>La ricerca e la raccolta mediante l'uso di esplosivi e macchine perforanti o mediante altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4 non sono comunque permesse:

- a) la domenica e gli altri giorni festivi riconosciuti;
- b) durante il periodo di caccia alta.

<sup>3</sup>La richiesta per l'utilizzo di esplosivi e macchine perforanti o altri mezzi suscettibili di arrecare danno alla natura e al paesaggio non contemplati all'art. 4, oltre a quanto elencato all'art. 3, deve contenere:

- a) l'ubicazione precisa (coordinate topografiche ed estratto della carta nazionale 1:25'000) e la descrizione del giacimento;
- b) le modalità di estrazione;
- c) l'indicazione del periodo nel quale si intende svolgere l'attività;
- d) l'autorizzazione scritta del proprietario del fondo interessato dalla ricerca;
- e) per l'uso di esplosivi, il permesso d'uso di esplosivi e il tipo di esplosivo previsto;
- f) per l'uso di esplosivi, la prova della stipulazione di un'assicurazione sulla responsabilità civile da parte del titolare del permesso, la quale preveda la copertura di almeno fr. 1'000'000.-- per sinistro e per l'insieme dei danni provocati da morte, lesioni corporali e danni materiali.

## **Tasse (art. 24 Lcn)**

**Art. 6** <sup>1</sup>Sono stabilite le seguenti tasse:

- 1. per la patente dilettantistica:
  - a) domiciliati nel Cantone: fr. 150.--
  - b) domiciliati fuori Cantone: fr. 250.--
  - c) richiedenti con meno di 18 anni compiuti: fr. 50.--.
- 2. per la patente commerciale:
  - a) domiciliati nel Cantone: fr. 2'000.--
  - b) domiciliati fuori Cantone: fr. 3'000.--.
- 3. per l'autorizzazione per escursioni:
  - a) a persone singole solo per una settimana l'anno: fr. 70.--.
  - b) a gruppi di più di 5 persone:
    - fino a 10 persone fr. 200.-- al giorno
    - da 11 a 20 persone fr. 350.-- al giorno
    - per più di 21 persone fr. 500.-- al giorno

<sup>2</sup>La patente scientifica è esente da tassa.

<sup>3</sup>Per la deroga al divieto dell'uso di macchinari e mezzi non contemplati all'art. 4, ad esclusione dell'uso di esplosivo, è prelevata una tassa di fr. 250.--;

<sup>4</sup>Per la deroga al divieto dell'uso di esplosivo, abbinato o meno all'impiego di macchinari e mezzi non contemplati all'art. 4, è prelevata una tassa di fr. 500.--.

## **Comunicazione, presentazione e consegna**

(art. 27 s. Lcn)

**Art. 7** <sup>1</sup>I cercatori sono tenuti ad inviare al Museo una lista dettagliata dei ritrovamenti effettuati, compilando l'apposito formulario di notifica entro il 31 marzo dell'anno seguente a quello del rilascio dell'autorizzazione.

<sup>2</sup>Su richiesta, i ritrovamenti di rocce e minerali devono essere presentati al Museo.

<sup>3</sup>I ritrovamenti di fossili, così come quelli di rocce e minerali di eccezionale valore scientifico, devono essere consegnati al Museo.

## **Vigilanza (art. 30 Lcn)**

**Art. 8** <sup>1</sup>Il cercatore deve portare con sé i documenti relativi all'autorizzazione ed esibirli, se richiesto, alle persone addette alla sorveglianza.

<sup>2</sup>Il personale addetto alla sorveglianza ai sensi dell'art. 30 Lcn è inoltre autorizzato a controllare i mezzi impiegati e, se del caso, a procedere al sequestro, così come a sequestrare il materiale raccolto in modo illecito.

<sup>3</sup>L'accertamento di qualsiasi violazione è tempestivamente comunicato al Museo, al quale deve essere consegnato il materiale sequestrato.

### **Rifiuto o revoca dell'autorizzazione**

**Art. 9** L'autorizzazione di cui all'art. 2 può essere negata o revocata senza indennità quando l'interesse pubblico lo esige e in particolare quando il ricercatore contravviene alle disposizioni di legge.

### **Ricorso**

**Art. 10** Contro le decisioni del Museo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

### **Disposizioni finali**

**Art. 11** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore<sup>1)</sup> unitamente al suo allegato.

---

Pubblicato nel BU **2005**, 42.

Note:

1) Entrata in vigore: 28 gennaio 2005 - BU 2005, 17.